

raggiunto pareggio di bilancio, dimostrazione dei sani criteri politico-amministrativi seguiti dagli amministratori.

E' noto che quando i bilanci dei Comuni non raggiungono il pareggio economico la loro approvazione è deferita alla Commissione Centrale per la Finanza Locale la quale si pronuncia udito il parere della Giunta Provinciale Amministrativa.

Conseguentemente anche le deliberazioni approvanti variazioni al bilancio stesso nonché quelle di spese vincolanti il bilancio oltre un biennio sono parimenti soggette all'approvazione della predetta Commissione Centrale.

La lentezza con la quale l'accennata Commissione addiuvine alle approvazioni suddette, aggravata dalla possibilità che essa Commissione ha di variare a suo giudizio gli stanziamenti del bilancio anche quando questi per necessità urgenti sono già stati impegnati dal Consiglio Comunale, non può a meno di appesantire e talvolta arrestare la gestione del Comune.

Negli esercizi scorsi si è dovuto lamentare l'inconveniente che prima ancora che il bilancio riportasse l'approvazione della Commissione Centrale l'Amministrazione del Comune si è trovata nella necessità di adottare provvedimenti di modifica i quali risultarono poi in contrasto con la decisione assunta dalla Commissione stessa in sede di approvazione del bilancio.

E' pure avvenuto che deliberazioni di modifica del bilancio assunte dal Consiglio Comunale nel mese di ottobre hanno riportato l'approvazione ad esercizio chiuso e con gli stanziamenti falcidiati dalla Commissione Centrale la quale non di altro si preoccupava che di raggiungere il pareggio aritmetico del bilancio o quanto meno di ridurre il più possibile il disavanzo economico di esso.

Altro punto di interferenza è quello che si riferisce alle spese facoltative la cui distinzione, fissata dalla legge Comunale e Provinciale, è ormai da considerarsi sorpassata dallo estendersi dell'attività odierna dei Comuni. Il Comune, il cui bilancio sia soggetto alla approvazione della Commissione Centrale per la Finanza Locale, non potrà disporre degli stanziamenti di urgenza, sino a quando la Commissione Centrale non avrà esaminato il bilancio, vale a dire a metà esercizio.

E speciale lentezza deve pure lamentare nella

approvazione delle deliberazioni relative alla accensione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche o di spese straordinarie. E' avvenuto che durante le more dell'approvazione taluni prezzi di materiali o corrispettivi di prestazioni hanno subito aumenti sensibili.

In relazione al raggiunto pareggio di bilancio la civica Amministrazione è stata posta in condizione di concedere, al personale dipendente, l'indennità accessoria a far tempo dal 1 luglio 1954. Tale indennità accessoria è intesa a mantenere l'equa proporzione del trattamento economico dei dipendenti comunali con quello del Segretario Comunale nello spirito della norma contenuta nell'art. 228 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 1934 data la mancata partecipazione dei dipendenti predetti ai proventi assegnati al Segretario a titolo di diritti di segreteria.

Per la prima applicazione del provvedimento la predetta indennità è stata stabilita nella misura uniforme per tutto il personale del 10% *dello stipendio e dell'indennità di caroviveri base*, fruiti da ciascun dipendente.

Anche nell'importante settore dell'attività comunale relativo all'assetto giuridico ed economico del numeroso personale alle dipendenze del Comune, circa 6500 unità, il conseguito pareggio del bilancio potrà portare notevole vantaggio, consentendo una più sollecita approvazione, e conseguente applicazione, dei provvedimenti assunti dalla Civica Amministrazione nei confronti del personale medesimo.

Difatti, l'attuale legislazione stabilisce che, in caso di modificazioni ai ruoli organici del personale e alle relative norme regolamentari che importino aumento della spesa globale di organico, le relative deliberazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia « non sono efficaci se non previa omologazione del Ministro per l'Interno di concerto con quello per il Tesoro ». Sembra che, in sede di stesura del decreto legislativo concernente il decentramento di servizi del Ministero dell'Interno, sia stata presa in esame l'opportunità di sveltire la procedura di approvazione dei nuovi Regolamenti organici, nel senso di demandare alle locali Giunte Provinciali Amministrative il compito di approvare i Regolamenti stessi quando siano emanati da Comuni, sia pure capoluoghi di Provincia, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio.